



Sabina Aponte
Notaio
Viale Gramsci 19
80122 Napoli

Repertorio n. 8619

Raccolta n. 3556

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE GENERE IDENTITA' CULTURA"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitrè gennaio duemilaventitrè alle ore undici e minuti cinquanta,

- 23 gennaio 2023, h. 11.50 -

in Napoli, viale A. Gramsci n. 19,

davanti a me dottor SABINA APONTE, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

si costituisce

- **VALERIO Paolo**, nato a Napoli (NA) il 31 marzo 1948, con residenza in Napoli (NA), via Santa Caterina da Siena n. 15, codice fiscale VLR PLA 48C31 F839R, cittadino italiano, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a norma di statuto, della "**FONDAZIONE GENERE IDENTITA' CULTURA**", con sede in Napoli alla via Santa Caterina da Siena n. 15, **codice fiscale 95170110639**, costituita in Italia con atto per notaio Rosa Lezza Oliviero di Napoli in data 27 luglio 2012, rep. n. 18774, racc. n. 7085, registrato a Napoli 1 il 30 luglio 2012 al n. 16793/1T, **iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Napoli al n. 1483, in data 17 gennaio 2013.**

IDENTITA' PERSONALE

Dell'**identità personale del costituito** io Notaio sono certo.

Dichiara Presidente del Consiglio di Amministrazione, VALERIO Paolo, essersi riunito in questi luogo, giorno ed ora il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di nuovo statuto in aderenza alle prescrizioni del "Codice del Terzo Settore" (D. Lgs. n. 117/2017);
- nomina dell'Organo di Controllo;
- varie ed eventuali.

VALERIO Paolo, sempre nella predetta qualità, mi chiede, quindi, di redigere questo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELLA RIUNIONE

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione il presidente del Consiglio VALERIO Paolo.

Registrato a Napoli DP I -
TE8 UT APSRI
in data 27/01/2023
al numero 3165
serie 1T
con euro Esente

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA RIUNIONE

Il Presidente,

CONSTATATA

"A"

la presenza di tutti i Consiglieri in carica:

- esso **VALERIO Paolo**, Presidente;
- **CANDELA Angela**, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 9 settembre 1951, con residenza in Napoli (NA), Viale Antonio Gramsci n. 19, Consigliere;
- **PARISI Immacolata**, nata a Napoli (NA) l'8 dicembre 1956, con residenza in Napoli (NA), via Solimena n. 93, Consigliere;
- **AMODEO Anna Lisa**, nata a Genova (GE) il 9 aprile 1972, con residenza in Nola (NA) via Dei Mille n. 89, Consigliere;
- **SICCA Luigi Maria**, nato a Napoli (NA) il 27 giugno 1968, con residenza in Napoli (NA) vico Montero-
duni n. 16, Consigliere;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, nessuno dei quali si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno dei quali ciascuno è stato debitamente e preventivamente informato,

D I C H I A R A

la riunione validamente costituita **in forma totalitaria** e idonea a deliberare,

N O M I N A

segretario me Notaio,

A P R E

la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale, affronta il primo punto all'Ordine del Giorno ed espone all'Assemblea i motivi che rendono necessaria l'adozione di un nuovo testo di Statuto in aderenza alle prescrizioni del "Codice del Terzo Settore" (D. Lgs. n. 117/2017).

Esso fa, innanzitutto, presente che a norma di legge, alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione, ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, sarà integrata automaticamente con l'aggiunta dell'acronimo ETS, divenendo pertanto **"FONDAZIONE GENERE IDENTITA' CULTURA ETS"**. Il Presidente tiene a precisare, per quanto ovvio, che la modifica della denominazione della Fondazione non comporta nascita di un nuovo soggetto di diritto e che la Fondazione già esistente continuerà ad operare senza solu-

zione di continuità.

Quanto alla sede, questa rimane invariata.
Quanto agli scopi della Fondazione rende noto che questi rimangono, sostanzialmente, gli stessi ma che il relativo articolo dello Statuto è stato modificato e riformulato, meglio specificando le attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione anche nel perimetro dettato dalla citata normativa del Terzo settore, come pure sono stati riformulati gli altri articoli dello Statuto sociale vigente in aderenza alle prescrizioni di legge.
Con riferimento, in particolare, all'"ARTICOLO 5 - PATRIMONIO", continua il Presidente, è stata inserita la previsione di un patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila) in aderenza alle prescrizioni di legge in materia di FONDAZIONE ETS.
Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente evidenzia la necessità della nomina di un Organo di Controllo a norma dell'art. 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore che potrebbe, ove necessario secondo legge, esercitare la revisione legale dei conti, e propone, all'uopo DEL GIUDICE Gianluca, nato a Napoli il 10 gennaio 1969, codice fiscale DLG GLC 69A10 F839Q, dottore commercialista iscritto nel relativo Albo della Provincia di Napoli dall'11 febbraio 1997 con il n. 3031/2833A e nel Registro dei Revisori Contabili a far data dal 15 ottobre 1999, con il n. 99127, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare la carica.
Il Presidente invita, quindi, me notaio a dare lettura del nuovo testo dello Statuto ed io notaio, aderendo alla richiesta fattami, leggo, articolo per articolo, il nuovo Statuto contenente le norme che regoleranno la vita della Associazione.
Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"Il Consiglio di Amministrazione,

U D I T A

la relazione del Presidente,

D E L I B E R A Q U A N T O S E G U E:

- A -

E' riformulato integralmente lo Statuto della Fondazione e il nuovo testo è adottato in sostituzione dello Statuto che attualmente ne regola la vita. Lo Statuto è approvato, nella sua interezza, nella versione della quale il Notaio, su invito del Presidente, ha dato lettura nel corso della discussione.

- B -

E' nominato un Organo di Controllo monocratico avente facoltà di esercitare, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti, nella persona di DEL GIUDICE Gianluca, nato a Napoli il 10 gennaio 1969, codice fiscale DLG GLC 69A10 F839Q, dottore commercialista iscritto nel relativo Albo della Provincia di Napoli dall'11 febbraio 1997 con il n. 3031/2833A e nel Registro dei Revisori Contabili a far data dal 15 ottobre 1999, con il n. 99127.

- C -

E' delegato il Presidente a provvedere alla trasmissione della copia della presente deliberazione alla competente Autorità ai fini e per gli effetti dell'art. 25 c.c..

E' delegato il Presidente a svolgere tutte le eventuali attività propedeutiche alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che dovrà avvenire nei termini e con le modalità previste dall'attuale specifica normativa, e a tutti i successivi adempimenti presso le pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate.

**VOTAZIONE - PROCLAMAZIONE RISULTATI E CHIUSURA
ASSEMBLEA**

Il Presidente invita i soci a esprimere il proprio voto in modo palese.

Risultano aver votato:

-- a favore: tutti i componenti del consiglio di Amministrazione;

-- contro: nessuno;

-- astenuto: nessuno.

Il Presidente procede alla verifica della correttezza della votazione e dei risultati.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni dichiarando **approvato all'unanimità dei presenti e costituenti la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione** il testo di deliberazione proposto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore quattordici e minuti cinque.

Lo **Statuto della Fondazione**, nella sua redazione aggiornata, **è allegato da me notaio a questo verbale sotto la lettera "A"**.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli tre per facciate nove, **ho dato lettura, unitamente a quanto allegato**, al costituito che lo approva e con me notaio lo

sottoscrive alle ore quattordici e minuti dieci.

Firmato: Paolo VALERIO, Sabina APONTE notaio (segue sigillo).



Sabina Aponte
Notaio
Viale Gramsci 19
80122 Napoli

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione "**FONDAZIONE GENERE IDENTITA' CULTURA ETS**".

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della fondazione è stabilita nel Comune di NAPOLI (NA).

L'Organo Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

La fondazione, in linea con l'attività di interesse generale di cui sopra, si propone, in particolare, il fine di:

- promuovere attività di ricerca, intervento e formazione in ambito psicologico-clinico e socio-assistenziale finalizzate alla diffusione e consolidamento della cultura dei diritti delle pari opportunità nel rispetto delle affettività intrapsichiche e inter-relazionali;

- prevenire ogni forma di violenza, prevaricazione e discriminazione multipla relativa all'intersezione tra identità di genere, etnica, età, abilitamento, orientamento sessuale, religione e status so-

cio-culturale con cui una persona si può confrontare attraversando le diverse fasi del ciclo della vita;

- combattere ogni forma di violenza, stigma e pregiudizio nei confronti delle donne e delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender-Gender diverse, Non Binary, Queer, Questioning, Intersessuali ed Eterosessuali (LGBTQIE+);

- realizzare e sviluppare una rete tra ricercatori e studiosi impegnati a prevenire e combattere ogni forma di violenza, prevaricazione e discriminazione multipla relativa all'intersezione tra identità di genere, etnica, età, abilismo, orientamento sessuale, religione e status socio-culturale;

- creare occasioni di scambio e di confronto tra quanti, a diverso titolo, si confrontano con le tematiche su indicate, in Istituzioni o Enti Pubblici o Privati quali contesti educativi, sportivi, servizi psico-socio-assistenziali, agenzie finalizzate alla tutela legale e sociale;

- approfondire, attraverso un approccio interdisciplinare, gli aspetti di ordine economico-giuridico connessi ai fenomeni discriminatori, prestando attenzione al rispetto e alla promozione della Persona e della dignità nel contesto in cui vive e lavora e favorire il dialogo intergenerazionale e la solidarietà ad esso correlati;

- operare attraverso il partenariato con Istituzioni ed Enti Pubblici o Privati, al fine di svolgere, potenziare e consolidare un insieme di attività, in ambito psicologico-clinico e socio-assistenziale, per un'efficace-efficiente ricaduta sulla popolazione che può essere vittima di violenza, prevaricazione e discriminazione multipla relativa all'intersezione tra identità di genere, etnica, età, abilismo, orientamento sessuale, religione e status socio-culturale.

Le principali attività della fondazione, sempre in linea con l'attività di interesse generale di cui sopra saranno, dunque, le seguenti:

a) attività di ricerca, intervento e formazione in ambito psicologico-clinico e socio-assistenziale tese a diffondere e consolidare la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel rispetto delle affettività intrapsichiche e inter-relazionali;

b) attività di ricerca, intervento e formazione in ambito psicologico-clinico e socio-assistenziale finalizzate a prevenire e/o arginare ogni forma di violenza, prevaricazione e discriminazione multipla relativa all'intersezione tra identità di gene-

re, etnica, età, abilismo, orientamento sessuale, religione e status socio-culturale;

c) attività di ricerca, intervento e formazione in ambito psicologico-clinico e socio-assistenziale, con particolare riferimento al disagio psicologico individuale e relazionale che può, nelle diverse fasi del ciclo della vita, coinvolgere non solo il soggetto vittima di violenza, prevaricazione o discriminazione multipla, ma anche il nucleo familiare, il gruppo dei pari e i contesti organizzativi, sociali e culturali coinvolti;

d) attività di ricerca, intervento e formazione in ambito psicologico-clinico e socio-assistenziale volte alla promozione del benessere delle donne e delle persone LGBTQIE+ che rientrano nella popolazione sopra indicata;

e) attività di formazione rivolta a professioniste che, in differenti contesti si confrontano con le tematiche sopra indicate ovvero operatori dell'area psicologica e socio-assistenziale, avvocati, giudici, magistrati, insegnanti, educatori, esponenti delle forze dell'ordine, e simili;

f) organizzazione, progettazione, implementazione e valutazione di interventi di prevenzione in diversi contesti organizzativi quali, ad esempio, scuole, aziende, Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, per promuovere una politica delle pari opportunità ed una cultura organizzativa tesa al benessere dei suoi membri e ad un *ethos* della non discriminazione;

g) individuazione di Buone Prassi ed Azioni di Mainstreaming e di Empowerment nelle aziende, nelle organizzazioni non governative e nei diversi settori di governance per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, prevaricazione e discriminazione multipla relativa all'intersezione tra identità di genere, etnica, età, abilismo, orientamento sessuale, religione e status socio-culturale con cui una persona si può confrontare attraversando le diverse fasi del ciclo della vita;

h) organizzazione di eventi e progetti specifici che favoriscano lo scambio di esperienze, di pratiche, di strumenti e Buone Prassi.

i) attività di ricerca, formazione ed intervento nei contesti sopra descritti e negli ambiti sopra indicati;

l) attività di monitoraggio degli scenari della competizione internazionale tra aziende e sistemi-Paese, con una particolare attenzione alle dinamiche nei mercati del lavoro e nelle istanze di in-

clusione previste dallo Statuto;

m) attività di consulenza agli Ordini professionali e alle aziende (con particolare, benché non esclusiva, attenzione a quelle che insistono sul territorio dove ha sede la Fondazione) allo scopo di promuovere la collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, corsi di aggiornamento.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Istituzioni o Enti Pubblici e Privati quali, ad esempio, Comune, Regione, Provincia, Enti di ricerca scientifica, Istituzioni scolastiche, Università e Centri di studio, nessuno escluso.

Quanto alle attività diverse e strumentali, la Fondazione potrà, nei limiti di legge, a titolo esemplificativo:

a) stipulare, qualora sia ritenuto utile ed opportuno, ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, e, dunque: assumere prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; acquistare, in proprietà o in diritto di superficie immobili; stipulare convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Istituzioni, Enti pubblici o privati;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;

c) partecipare e collaborare, sia in Italia che all'estero, con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione o comunque ad essi direttamente o indirettamente correlati;

d) promuovere, organizzare e realizzare attività di ricerca, corsi di formazione, convegni, pubblicazioni nell'ambito delle tematiche inerenti gli scopi sopra indicati;

e) promuovere, progettare, organizzare e gestire (anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti), scuole di specializzazione e/o corsi di formazione, di perfezionamento, master, attività formative e seminariali, sia in via diretta sia a mezzo di convenzioni o protocolli di intesa con Istituzioni, Enti, Strutture, Organismi Pubblici o Privati, purché tali attività siano finalizzate al raggiungimento degli scopi della FONDAZIONE;

f) promuovere ed organizzare attività, manifesta-

zioni ed eventi quali rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi;

g) istituire premi e borse di studio;

h) realizzare e diffondere attraverso pubblicazioni, e-book, traduzioni, le attività e gli scopi della FONDAZIONE;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni attività idonea, anche commerciale ovvero di supporto agli scopi della FONDAZIONE;

j) svolgere attività di ricerca intervento e formazione singolarmente o in collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri Centri di Ricerca e di Studio negli ambiti riguardanti gli scopi della FONDAZIONE.

La FONDAZIONE opera direttamente sia con proprie iniziative, sia avvalendosi della collaborazione di terzi e può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all'estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il tutto nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di collaboratori, tirocinanti e operatori volontari del Servizio Civile Universale.

ARTICOLO 4 - DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II **PATRIMONIO**

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, in ogni caso il patrimonio minimo della fondazione non potrà essere inferiore ad euro 30.000 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denomina-

te, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 6 - ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'Organo Direttivo resta in carica a tempo indeterminato o per il tempo indicato all'atto della nomina ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Direttivo è ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, per giusta causa, dai fondatori (se più d'uno a maggioranza assoluta) o dal fondatore rimasto in vita e legalmente capace; in mancanza di questi provvede alla nomina il Consiglio Direttivo uscente.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni per:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'Organo Direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano

presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Organo Direttivo e al Sindaco unico, ovvero al Presidente del Collegio Sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, questi provvedono a sostituire quelli venuti meno.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e gli amministratori mancanti saranno nominati dai fondatori (se più d'uno a maggioranza assoluta) o dal fondatore rimasto in vita e legalmente capace; in mancanza di questi provvede alla nomina il Consiglio Direttivo.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo Organo Direttivo provvedono i fondatori (se più d'uno a maggioranza assoluta) o il fondatore rimasto in vita e legalmente capace; in mancanza di questi provvede alla nomina il Consiglio Direttivo uscente.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'Organo Direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 7 - POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'Organo Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, con la maggioranza di cui di seguito, un Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti, ove non vi abbiano provveduto i fondatori.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno,

ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'Organo di Controllo o uno dei fondatori.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, o, in caso di particolare urgenza, con un preavviso di 48 (quarantotto) ore, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

All'Organo Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ARTICOLO 9 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori eventualmente nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto del-

la nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'Organo di Controllo provvedono i fondatori (se più d'uno a maggioranza assoluta) o il fondatore rimasto in vita e legalmente capace; in mancanza di questi provvede alla nomina il Consiglio Direttivo uscente.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

Il Sindaco o i Sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'Organo di Controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i par-

tecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco o i Sindaci partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ARTICOLO 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto sopra, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, i-

scritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvedono i fondatori (se più d'uno a maggioranza assoluta) o il fondatore rimasto in vita e legalmente capace; in mancanza di questi provvede alla nomina il Consiglio Direttivo uscente.

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per un esercizio, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;

- si esprimono, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV

BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 13 - BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo Direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'Organo Direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 14 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e colla-

boratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ARTICOLO 15 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'Organo Direttivo.

ARTICOLO 16 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dall'Organo Direttivo.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 17 - ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 18 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ARTICOLO 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Firmato: Paolo VALERIO, Sabina APONTE notaio (segue sigillo).

